



Medienmitteilung – Communiqué de presse – Comunicato stampa – Press Release

San Gallo, 21 marzo 2016

Sentenza A-8400/2015 del 21 marzo 2016:

Nessuna assistenza amministrativa sulla base della domanda raggruppata olandese

Con sentenza A-8400/2015 del 21 marzo 2016, il Tribunale amministrativo federale ha sancito che sulla base della domanda raggruppata del 23 luglio 2015 dell'amministrazione fiscale olandese, non può essere concessa alcuna assistenza amministrativa. Secondo il chiaro tenore del Protocollo della riveduta Convenzione di doppia imposizione con il Regno dei Paesi Bassi, le domande raggruppate senza indicazione dei nomi sono escluse. Il ricorso di un cliente olandese è pertanto stato accolto e i suoi dati bancari non possono essere trasmessi all'autorità olandese.

Il 23 luglio 2015 il Belastingdienst (Divisione delle contribuzioni) dei Paesi Bassi ha inoltrato una domanda di assistenza amministrativa concernente i dati bancari di UBS, fondandosi sulla Convenzione del 26 febbraio 2010 tra la Confederazione Svizzera e il Regno dei Paesi Bassi per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito (CDI-NL). Nella propria domanda, il Belastingdienst non ha indicato i nomi dei clienti di UBS interessati dalla stessa, bensì unicamente i criteri per la loro identificazione.

Secondo il chiaro tenore del Protocollo della CDI-NL, le domande raggruppate inoltrate sulla base di tale convenzione senza indicazione dei nomi sono escluse. Il Protocollo è parte costitutiva della CDI-NL e, come detta convenzione, di diritto internazionale vincolante. L'Accordo amichevole relativo alla CDI-NL (concluso tra le competenti autorità svizzere e olandesi) non permette di giungere ad una diversa conclusione, altrettanto poco il Commentario del Modello di convenzione OCSE. Nella misura in cui la CDI-NL vieta le domande raggruppate senza indicazione dei nomi, neppure le pertinenti disposizioni della legge sull'assistenza amministrativa fiscale del 28 settembre 2012 e dell'ordinanza sull'assistenza amministrativa fiscale del 20 agosto 2014 risultano applicabili. Sulla base della riveduta CDI-NL, la Svizzera non può pertanto concedere l'assistenza amministrativa in materia fiscale in presenza di una domanda raggruppata ove i nomi delle persone interessate dall'inchiesta o dal controllo in questione non sono indicati. Per questo motivo, l'Amministrazione federale delle contribuzioni non può dare seguito alla domanda di assistenza amministrativa del 23 luglio 2015. Il Tribunale amministrativo federale ha dunque accolto il ricorso.

La sentenza è impugnabile dinanzi al Tribunale federale, alle condizioni poste dall'art. 84a della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (ovvero, se si tratta di una questione di diritto di importanza fondamentale o, per altri motivi, di un caso particolarmente importante; la decisione su questo punto compete al Tribunale federale).

Contatto:

Katharina Zürcher, sostituta responsabile della comunicazione, Kreuzackerstrasse 12, Casella postale, 9023 San Gallo, Tel. 058 705 26 72 / 079 621 53 46, medien@bvger.admin.ch.